

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

COM(84) 403 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 settembre 1984)

(84/C 267/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE ⁽²⁾; che la direttiva 73/80/CEE del Consiglio ⁽³⁾ ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità assoluta al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri; che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, nonché quelle per cui la riscossione dell'imposta sui conferimenti è attualmente facoltativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1. La frase introduttiva dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:

«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %».

2. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui alla presente direttiva che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'aliquota massima dell'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1».

3. La frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 riguardanti:».

4. Gli articoli 6 e 9 sono soppressi.

5. L'articolo 7 diventa articolo 6 e l'articolo 8 diventa articolo 7; gli articoli da 10 a 15 diventano articoli da 8 a 13.

Articolo 2

La direttiva 73/80/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986 e ne danno comunicazione immediata alla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.